



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

Via P. Scandizzo 35-84070

Tel.0974/952031-fax 0974/952462

e-mail protocollo.rofrano@asmepec.it



IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 15/05/2014

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21.11.2025

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2026

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI 4

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARI	4
ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 4 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI	5

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO 6

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	6
ART. 6 - SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	6

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO 7

ART.7 - DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI	7
ART. 8 - CATEGORIA DI UTENZA	7
ART. 9 - SCUOLE STATALI	8
ART. 10 - TARIFFE	8
ART. 11 - TRIBUTO GIORNALIERO	9
ART. 12 - TRIBUTO PROVINCIALE	10

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 11

ART. 13 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO	11
ART. 14 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO	12
ART. 15 - RIFIUTI SPECIALI	13
ART. 16 - AGEVOLAZIONI	13
ART. 17 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	14

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO 15

ART. 18 - DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	15
ART. 19 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	17
ART. 20 - RISCOSSIONE DELLA TARI	17
ART. 21 - MINIMI RISCOUOTIBILI	18
ART. 22 - SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO	18
ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
ART. 24 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	18
ART. 25 - CONTENZIOSO	19
ART. 26 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	19

ART. 27 - RISCOSSIONE COATTIVA	20
TITOLO VI	
DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 28 - NORMATIVA DI RINVIO	21
ART. 29 - NORME ABROGATE	21
ART. 30 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	21
ALLEGATO A	

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La TARI è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013, nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nelle deliberazioni ARERA e nelle altre disposizioni normative vigenti.

Art. 2 — Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto secondo la normativa vigente.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI trovano applicazione le definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nonché dal presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa sia improntata ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed è disciplinata dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio è svolto nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Sono rifiuti urbani quelli individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono rifiuti speciali quelli individuati dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 4 — Presupposto oggettivo della TARI

1. **La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.**
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. **le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 13, comma 3;**
 - c. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
4. **Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.**
5. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

TITOLO II
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 — Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera, superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 — Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 18 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dai possessori dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

TITOLO III
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 — Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 - Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a. per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b. per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. **domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 18. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.**
 - b. domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a 3. Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono

occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti pari a 3. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile

c. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e deliberazioni ARERA. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dai D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 9 - Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 10 - Tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). La tariffa è composta:
 - a. da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, con particolare riferimento agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
 - b. da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai relativi costi di gestione.
3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a. per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
 - b. per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a. per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia dell'attività svolta, sulla base dei coefficienti di potenziale produzione previsti dal D.P.R. n. 158/1999;
 - b. per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia dell'attività svolta, sulla base dei coefficienti di potenziale produzione previsti dal D.P.R. n. 158/1999.
5. I coefficienti e le tariffe di cui ai commi precedenti sono determinati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI, nel rispetto della normativa vigente.
6. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla normativa statale vigente e sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) vigente, validato e approvato dall'Ente territorialmente competente, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, fatte salve le componenti di costo o di ricavo previste dalla normativa vigente.
7. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto delle eventuali componenti perequative, delle entrate tariffarie e delle ulteriori componenti di costo e di ricavo previste dalla normativa vigente e dalle deliberazioni ARERA.
8. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione possono essere considerate, nei limiti e secondo le modalità previste dalla regolazione ARERA vigente, ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe.
9. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dalla normativa vigente a favore delle utenze domestiche.
10. Qualora le tariffe non siano approvate entro il termine previsto dalla normativa statale, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 — Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 12 - Tributo provinciale (TEFA) e componenti perequative

1. **1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti (TARI), compresi i soggetti tenuti al versamento del tributo giornaliero, si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.**
2. **Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**
3. **Alla TARI si applicano altresì le componenti perequative istituite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nella misura e secondo le modalità previste dalle deliberazioni dell'Autorità vigenti al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento.**
4. **Il tributo provinciale e le componenti perequative sono riscossi congiuntamente alla TARI e riversati ai soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.**

TITOLO IV
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nelle selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a. sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b. sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui all'allegato A del presente regolamento.**

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 ce. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a. sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b. sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. **Per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 15 del presente Regolamento.**
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 14 – Riduzione del tributo

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
2. Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
3. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
4. Per le abitazioni con un unico occupante si applica la riduzione della tassa pari al 30 per cento,
5. Per le abitazioni per le quali è prevista una raccolta saltuaria, si applica la riduzione pari al 30 per cento. Le strade in questione verranno individuate con delibera di Giunta Comunale, in seguito a relazione predisposta dall'Ufficio tecnico.
6. **Al fine di incentivare il turismo e valorizzare il patrimonio ricettivo locale, per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente a strutture ricettive extralberghiere, di cui alla Legge Regionale n. 17/2001 e ss.mm.ii., nonché alla Legge Regionale n. 16/2019, come integrate e modificate dalla Legge Regionale n. 11/2023 e Legge regionale n. 14/2023 (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ...) è riconosciuta una riduzione del 20 per cento della tariffa dovuta, che corrisponde con quella relativa ad ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE.. L'attività deve risultare da licenza, autorizzazione, SCIA, concessione o da altra idonea documentazione attestante l'effettivo esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni della tariffa previste dal presente Regolamento o deliberate dal Consiglio Comunale.**
7. La Giunta Comunale può deliberare ulteriori riduzioni o esenzioni, connesse alla situazione economica risultante dall'ISEE o ad altre condizioni di disagio sociale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, indicando le modalità di copertura del relativo onere.

8. **Le riduzioni previste dal presente articolo sono concesse su richiesta dell'interessato, hanno effetto secondo quanto previsto dal presente Regolamento e cessano dal momento in cui vengono meno i relativi presupposti, con obbligo di comunicarne tempestivamente la variazione al Comune.**

Art. 15 — Rifiuti speciali

1. **Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.**
2. **Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.**
3. **La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti e speciali.**
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
5. **La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:**
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
 - b. presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 16 - Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONA.
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del risparmio derivante dalla diminuzione della quantità di rifiuto organico conferito rispetto all'anno precedente.

3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
5. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

Art. 17 — Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui agli artt.14 e 15 precedenti sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal mese successivo a quello della domanda.
4. Le agevolazioni di cui all'art. 16 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 18 — Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 60 giorni da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini **TARI**, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro 60 giorni da quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b. per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto — dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile. —

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b. il numero di codice fiscale;
- c. l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- d. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- e. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- h. l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- i. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b. il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.,
- c. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
- d. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e. l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.,
- f. l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k. l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- l. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 19 — Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a: tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini **TARI**, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini **TARI**, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 20 – Riscossione della TARI

1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per il tributo comunale ed il tributo provinciale in un'unica soluzione, entro il 31 luglio di ogni anno.

In alternativa, ha facoltà di effettuare il pagamento in tre rate, con scadenza:

- a) 31 luglio (50%)
- b) 31 ottobre (25%)
- c) 30 novembre (25%).

Diverse scadenze potranno essere stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. A tal fine il contribuente determina l'importo dovuto applicando le tariffe pubblicate sul sito www.comune.rofrano.sa.it.

1. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti - entro le scadenze di cui al comma 1 - apposito avviso di pagamento che rappresenta un prospetto riassuntivo di quanto risulta dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e delle tariffe applicate, allegando su modulo di versamento pre-compilato, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24). L'Amministrazione può prevedere anche il pagamento mediante bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 1 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del modulo di versamento pre-compilato per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

Art. 21 — Minimi riscuotibili

1. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Sono fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 22 — Sgravio o rimborso del tributo

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 23 — Funzionario responsabile

1. Con Delibera di Giunta viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 24 — Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
4. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente - ogni volta che sia possibile tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o messo comunale - un avviso di accertamento per omesso, insufficiente versamento del tributo, con applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, oltre interessi e spese di notifica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 25 — Contenzioso

Avverso gli atti impugnabili emessi dal Comune in materia di TARI è ammesso ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, nei termini e con le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 8 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 8 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 27— Riscossione coattiva

1. **La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante affidamento all'Agente della riscossione, ingiunzione fiscale o altri strumenti consentiti dall'ordinamento.**
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 — Normativa di rinvio

1. **Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nonché le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ivi compreso il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), e successive modificazioni ed integrazioni**
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 — Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 — Efficacia del Regolamento

1. **Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché approvato entro il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione delle tariffe della TARI.**
2. **Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.**